

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO
D'INCONTRO.....**

Tra

Il Comune di Torino, C.F. 00514490010 in questo atto rappresentata da Roberto Vito GRIECO nato a Torino, il 4 maggio 1971, domiciliato per la carica in Torino, presso la sede della Circoscrizione 5, via Stradella n° 192, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Circoscrizione 5, tale nominato con provvedimento del Sindaco in data 30 aprile 2024, protocollo numero 3015 tutt'ora in vigore, di seguito anche solo "Civica Amministrazione"

E

L'Associazione _____, con sede legale in C.F.
P. IVA, iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino in data _____ con il numero _____ e iscritto al R.U.N.T.S. in data con il numero

Legalmente Rappresentato da:

cognome _____ nome _____

nata/o a _____ provincia _____ il ____ / ____ / ____

residente a _____ prov. _____ C.A.P. _____

in via/corso _____ n. _____

C.F. _____

IN ALTERNATIVA

Il Raggruppamento di Associazioni

(..... *specificare se l'aggregato costituisce un'ATS o un'ATI ed inserirne l'eventuale denominazione*),

costituito tra:

l'Associazione Capofila nel ruolo di mandatario, sede legale in
C.F. P. IVA, iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino in data _____ con il numero _____ e iscritto al R.U.N.T.S. in data con il numero

e, nel ruolo di mandanti,

l'Associazione sede legale in C.F. P. IVA, iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino in data _____ con il numero _____ e iscritto al R.U.N.T.S. in data con il numero

l'Associazione sede legale in C.F. P. IVA, iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino in data _____ con il numero _____ e iscritto al R.U.N.T.S. in data con il numero

l'Associazione sede legale in C.F. P. IVA, iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino in data _____ con il numero _____ e iscritto al R.U.N.T.S. in data con il numero

rappresentato dal/la Sig./ra, Legale Rappresentante dell'ETS Capofila mandataria ed, altresì, in nome e per conto dei mandanti in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto pubblico/scrittura privata autenticata, in data..... , Rep. n., acquisito agli atti, come richiamato dall'art. 22 della presente Convenzione,

di seguito anche solo "Soggetto Realizzatore";

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 6/2026 del 12/02/2026 sono state adottate le linee d'indirizzo per la gestione sperimentale di alcuni Centri di Incontro Circoscrizionali mediante associazioni già esistenti o raggruppamenti di associazioni in applicazione del capo III Bis del Regolamento 372 della Città di Torino e con il combinato disposto, per quanto applicabile, del Regolamento 397 per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili della Città di Torino;
- con **determinazione dirigenziale n. del** è stato approvato l'avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati alla gestione sperimentale di alcuni centri d'incontro della circoscrizione 5, in applicazione del capo III bis del regolamento cittadino dei centri d'incontro (n. 372) e del regolamento per l'acquisizione gestione e valorizzazione dei beni immobili (n. 397);
- sia la deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 6/2026 del 12/02/2026 e le relative linee di indirizzo approvate, sia la **determinazione dirigenziale n. del ed i relativi allegati** costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 **OGGETTO**

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla gestione sperimentale del Centro di Incontro di proprietà **comunale ubicato in**, **censito al catasto.....**, come da planimetria in allegato... (all.), in applicazione

del capo III bis del regolamento cittadino dei centri d'incontro (n. 372) e del regolamento per l'acquisizione gestione e valorizzazione dei beni immobili (n. 397), ed in coerenza con la Proposta Progettuale (all. B e C) presentata dal Soggetto Realizzatore, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

IMPEGNI DEL SOGGETTO REALIZZATORE

Il Soggetto Realizzatore si impegna a gestire il Centro di Incontro ed i locali oggetto della presente convenzione, al fine di realizzare quanto previsto nella Proposta Progettuale (di seguito anche "Progetto") di cui all'art. 1, presentata dal medesimo ai sensi dell'art. 2.4 dell'Avviso Pubblico richiamato in premessa.

In tal senso, il Soggetto Realizzatore è tenuto a:

- dare piena attuazione alla Proposta Progettuale, garantendo adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata della convenzione;
- gestire il Centro d'incontro attraverso la nomina di un Comitato di Gestione, secondo le modalità stabilite dall'art.17 bis del Regolamento 372;
- individuare un Responsabile-Coordiatore di progetto che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e dovrà fornire i propri contatti per garantire una pronta reperibilità. Il nominativo e i riferimenti del Responsabile-Coordiatore dovranno essere comunicati, via PEC, al RUP della Civica Amministrazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione. In caso di eventuale necessità di sostituzione del suindicato referente, il Soggetto Realizzatore dovrà individuare un nuovo Responsabile/Coordiatore di progetto e comunicarne il nominativo e i riferimenti al RUP della Città via PEC entro 10 giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente Responsabile/Coordiatore di progetto;
- assumere, nei confronti dell'Amministrazione Civica e dei Terzi, la responsabilità in solido con ogni eventuale Associazione componente dell'aggregato ai fini dell'effettiva esecuzione del Progetto;
- eseguire le attività gestionali con diligenza e adeguatezza, per mezzo di personale qualificato, appositamente individuato con comprovata esperienza, nel rispetto del principio delle pari opportunità e del sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108;
- eseguire le attività e degli eventuali interventi manutentivi a regola d'arte e adottare tutte le cautele tecniche necessarie;
- osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, fiscale e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo e/o, per le norme vigenti, a favore del personale a qualunque titolo operante nella realizzazione delle azioni (es. volontari), nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, il Soggetto Realizzatore si impegna ad osservare (e a far osservare ad eventuali Operatori Economici Esecutori) nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti, nonché ad esercitare un'adeguata sorveglianza sull'operato del proprio personale nelle aree dove si svolgono i lavori, adottando tutte le misure necessarie per evitare rischi da interferenze sul luogo di lavoro e obbligandosi a far utilizzare al personale i mezzi antinfortunistici dati in dotazione ai medesimi ed a far loro osservare le norme in materia di sicurezza;
- manlevare e tenere indenne la Civica Amministrazione Città da ogni pregiudizio economico in relazione agli obblighi in materia di rapporto di lavoro, quali, a titolo esemplificativo: qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall'INAIL, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e

- previdenziali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale dell'Associazione e degli eventuali Partner dell'Aggregato di Associazioni e di Operatori Economici Esecutori;
- dichiarare di aver fornito al proprio personale idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il "GDPR") con la quale, ha informato il personale medesimo della possibile trasmissione alla Città, dei loro dati personali, in adempimento agli specifici obblighi di legge;
 - rispettare le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica e della salvaguardia dell'ambiente, richiedendo le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati;
 - adempiere a tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione rifiuti, previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale;
 - garantire la collaborazione con i Servizi della Città ed in particolare con il Servizio Circoscrizione 5 cui afferisce la gestione della procedura relativa alla presente Convenzione;
 - garantire che tutti gli Operatori Economici Esecutori e/o fornitori saranno in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale necessari per l'esecuzione delle attività e/o degli interventi oggetto della presente Convenzione. Il Soggetto Realizzatore rimane comunque responsabile, nei confronti della Civica Amministrazione, delle opere interamente o parzialmente appaltate. Nessun onere compete alla Città per eventuali inadempienze del Soggetto Realizzatore nei confronti degli Operatori Economici Esecutori/fornitori.

La Civica Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dal Soggetto Realizzatore con operatori economici esecutori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente o volontario od operante a qualunque titolo, impiegato nell'esercizio delle attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra il Soggetto Realizzatore e detti soggetti.

ART. 3 **CANONE**

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Comunale n. 397, considerato il rilevante interesse pubblico di valorizzare i luoghi di aggregazione sociale sul territorio, come evidenziato nei documenti di programmazione della Circoscrizione e della Città richiamati in premessa, ed in coerenza con l'art. 13 del Regolamento Comunale n. 372, l'assegnazione dei locali del Centro di Incontro, di cui all'art. 1, è concessa a titolo gratuito. Il suddetto locale è messo a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Soggetto Realizzatore dichiara di ben conoscere in esito ai sopralluoghi espletati.

ART. 4 **DURATA**

La convenzione ha la durata di anni 2, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è sottoposta al monitoraggio del "Tavolo di monitoraggio", di cui all'art. 5, che valuta l'andamento delle attività progettuali.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta. Al termine del periodo, qualora la gestione risulti soddisfacente, si potrà procedere al rinnovo per uguale periodo, con provvedimento dirigenziale, previo consenso della Giunta Circoscrizionale.

ART. 5 **TAVOLO DI MONITORAGGIO**

Al fine di monitorare l'andamento della sperimentazione, il futuro andamento delle iscrizioni di appartenenza territoriale, la gestione dei Centri d'Incontro e la relativa realizzazione delle proposte progettuali, anche in riferimento all'eventuale adeguamento per la sicurezza dei locali necessario

per la realizzazione di quanto proposto dai Soggetti Proponenti, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale sarà istituito un Tavolo di monitoraggio.

Il tavolo è presieduto dal Presidente del Consiglio Circoscrizionale ed è composto dal Coordinatore della I commissione di lavoro permanente, da un consigliere esponente della minoranza politica, eletto ex art. 41 del Regolamento Interno per il funzionamento del Consiglio della Circoscrizione 5 e art. 126 del Regolamento Comunale n. 286, e due funzionari della Città.

I componenti verificheranno trimestralmente l'andamento delle attività progettuali e la gestione dei Centri d'Incontro.

ART. 6 **RECESSO**

Il Soggetto Realizzatore ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3. In tale caso rimarranno a carico del Soggetto Realizzatore tutte le spese sostenute per gli interventi sostenuti senza alcun onere o indennità di sorta per il Soggetto Realizzatore.

ART. 7 **RISOLUZIONE E REVOCA**

In caso di gravi inadempienze la Civica Amministrazione, prima della risoluzione della Convenzione, è tenuta ad attivare un procedimento di contestazione, il cui inizio sarà notificato al Soggetto Realizzatore. In particolare, la Circoscrizione potrà chiedere al Soggetto Realizzatore il completamento di quelle attività ritenute necessarie al corretto adempimento delle obbligazioni assunte. A tal fine la Circoscrizione assegna Soggetto Realizzatore un tempo congruo, decorso inutilmente il quale, la Convenzione si considera risolta fatti salvi gli eventuali danni che la Circoscrizione dovesse subire.

In particolare, la Convenzione sarà soggetta a risoluzione nei seguenti casi:

- sospensione, anche parziale, delle attività esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati) ovvero ripetute inosservanze di norme di legge, ovvero di condizioni stabilite nella Convenzione;
- negligenza nell'esecuzione delle attività, quando la gravità delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettano la realizzazione della Proposta Progettuale ed il conseguimento delle finalità della Gestione del Centro di Incontro. A titolo esemplificativo, possono essere considerati, motivi di revoca:
 - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;
 - gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza;
 - gravi inadempienze relativamente all'attuazione della Proposta Progettuale;
 - gravi violazioni delle norme in materia di spettacoli e trattenimenti;
 - gravi violazioni delle norme in materia di somministrazione e/o smercio di alimenti e/o bevande;
 - subconcessione, cessione del contratto;

La subconcessione o il mutamento della destinazione d'uso dei locali producono, *ipso iure*, la decadenza della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Circoscrizione potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Circoscrizione stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

In caso di risoluzione della Convenzione, al Soggetto Realizzatore nulla ad alcun titolo sarà dovuto anche in relazione ad investimenti su beni di cui non si sia concluso il periodo di ammortamento fiscale.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Il Soggetto Realizzatore non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Torino nell'Avviso pubblicato, mentre per i Soggetti Realizzatori nella domanda di partecipazione.

Il Soggetto Realizzatore si impegna a comunicare tempestivamente via PEC al RUP della Città di Torino qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC del Soggetto Realizzatore come originariamente indicato nella domanda di partecipazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

a. da parte del Soggetto Realizzatore:

- per seri e comprovati motivi di forza maggiore, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno 180 giorni.

b. da parte del Comune di Torino:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di uno dei Soggetti Realizzatori;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di uno dei Soggetti Realizzatori;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta Progettuale presentata dal Soggetto Realizzatore;
- quando il Soggetto Realizzatore si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle [OO.SS.](#) maggiormente rappresentative.

Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Torino, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Infine, ai sensi dell'art. 2.2 dell'Avviso, i requisiti morali ivi citati devono essere posseduti per tutta la durata della Convenzione; pertanto l'eventuale loro perdita determinano la risoluzione della convenzione e l'incameramento dei beni non scorporabili senza alcun indennizzo. Qualora nell'arco temporale di svolgimento del progetto dovessero configurarsi situazioni di morosità nei confronti della Città di Torino, il Soggetto Realizzatore è tenuto a ripianare la situazione debitoria entro il termine massimo di 30 giorni a partire dalla scadenza del pagamento dal quale il debito si è originato.

Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità degli interventi resi in favore dell'utenza.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 8 **CONSEGNA**

I locali sono consegnati al Soggetto Realizzatore, liberi da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto al Soggetto Realizzatore per aver effettuato approfonditi sopralluoghi, visionato i documenti dell'avviso che si intendono qui richiamati e parte integrante, ed aver eseguito idonea *due diligence*.

Il Soggetto Realizzatore pertanto espressamente accetta i locali ed ogni loro pertinenza nello stato in cui si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

Il Soggetto Realizzatore deve custodire e utilizzare l'immobile, gli spazi e gli ambienti messi a disposizione, nonché i beni mobili, le attrezzature, allestimenti e impianti di proprietà comunale, con la massima diligenza, assicurando pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, come previsto dall'Avviso in premessa e mantenendo le destinazioni d'uso coerenti con la programmazione generale delle attività proposte e comunicate periodicamente alla Circoscrizione, avendo cura di informare tempestivamente la Circoscrizione, qualora si ravvisino alterazioni al loro stato di conservazione o sia necessaria l'attivazione di servizi complementari che richiedano modifiche della distribuzione funzionale degli ambienti.

ART. 9 **MANUTENZIONE**

Allo stato attuale i locali si trovano in buono stato manutentivo e non richiedono l'esecuzione di opere di miglioria necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso previsto.

Il Soggetto Realizzatore provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso proposto nel Progetto presentato, che costituisce parte integrante della presente convenzione. Al medesimo Soggetto Realizzatore spetterà la manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro al fine di rendere la struttura idonea alla Proposta Progettuale presentata. Gli interventi strutturali riguardanti la conservazione dell'immobile rimarranno a carico della Città.

Il Soggetto Realizzatore non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per gli interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendano necessari per ottenere l'idoneità del bene assegnato all'uso proposto dal medesimo nell'ambito della Proposta Progettuale.

Analogamente, non saranno dovuti dalla Città rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di addizioni, migliorie, nuove opere realizzate.

Tra gli interventi posti a carico del Soggetto Realizzatore si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia tra cui, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative a vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché la relativa agibilità dell'immobile.

Il Soggetto Realizzatore si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che l'immobile presenta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui viene destinato l'immobile nell'ambito della Proposta Progettuale, inclusa l'adozione di un programma di controllo e manutenzione. La Città non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni.

Sono invece a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'immobile, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del Soggetto Realizzatore.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere la preventiva autorizzazione scritta dei competenti Servizi Tecnici della Città. Nessuno onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Il Soggetto Realizzatore non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al Soggetto Realizzatore anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi.

ART. 10 **RIPARAZIONI E RESTAURI**

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui all'art. 9, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Soggetto Realizzatore, indipendentemente dalla durata delle opere.

ART. 11 **PROPRIETA'**

Tutte le nuove opere eventualmente realizzate sui locali oggetto della presente convenzione, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 12 **UTENZE**

Le utenze a servizio dell'immobile sono:

Utenza termica: [REDACTED]

Utenza elettrica [REDACTED]

Utenza Idrica: [REDACTED]

Le utenze rimangono a carico della Città. L'Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti sui consumi prodotti dalla sottoscrizione della convenzione rispetto alla media dei tre anni precedenti. In caso di eccessivo aumento dei consumi (superiore al 10%), le eccedenze saranno addebitate al Soggetto Realizzatore.

Rimangono a carico dell'associazione proponente le spese telefoniche ed il pagamento della TARI per la quale l'associazione sarà tenuta a presentare regolare denuncia agli uffici comunali competenti che dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla presentazione della stessa in copia all'Ufficio Patrimonio della Circoscrizione 5) ed eventualmente altre tasse/imposte o altri oneri economici dovuti.

ART. 13 **RESPONSABILITA'**

Il Soggetto Realizzatore nell'esercizio delle attività progettuali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare.

Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

Inoltre, il Soggetto Realizzatore è costituito custode dei locali oggetto della presente convenzione ed esonera espressamente la Circoscrizione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Soggetto Realizzatore terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della convenzione.

Il Soggetto Realizzatore assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa alla gestione del Centro di Incontro, all'utilizzo dei relativi locali, la gestione degli stessi, il loro stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Il Soggetto Realizzatore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del vigente Codice di comportamento del Comune di Torino, il Soggetto Realizzatore e i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione della Convenzione.

Il Soggetto Realizzatore e i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Torino o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Torino, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- di quanto prescritto nel Piano e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Torino, allegato al vigente Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (si veda <https://trasparenza.comune.torino.it/disposizioni-general/atti-general/piao>).

ART. 13 **ASSICURAZIONI**

A tutela degli interessi pubblici del Comune di Torino, il Soggetto Realizzatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

Il Soggetto Realizzatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e/o degli interventi, con la conseguenza che il Comune di Torino è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività e/o degli interventi oggetto della presente Convenzione.

Pertanto, il Soggetto Realizzatore si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività del Soggetto Realizzatore. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del Soggetto Realizzatore e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.

Si impegna inoltre a sottoscrivere un'adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all'attività del Soggetto Realizzatore (rischio locativo).

Relativamente ai beni mobili di proprietà del Soggetto Realizzatore presenti all'interno della struttura, il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente

imputabili e pertanto il Soggetto Realizzatore, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Il Soggetto Realizzatore dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, le predette idonee polizze assicurative.

Il Soggetto Realizzatore resta sempre responsabile dei danni che per fatto proprio, dei suoi dipendenti o degli Operatori Economici Esecutori venissero, in conseguenza dei lavori e di tutte le attività progettuali, arrecati alle proprietà di terzi ed alle persone nel corso dell'esecuzione del progetto, impegnandosi a tenere, in tutti i casi, la Civica Amministrazione indenne da ogni responsabilità, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città. A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del progetto e per tutta la durata dello stesso, il Soggetto Realizzatore dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del progetto, mediante apposite polizze assicurative RCT/RCO.

Le polizze devono espressamente annoverare la Città di Torino come "assicurato aggiuntivo" prevedendo che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà versato dalla Compagnia Assicuratrice, in relazione ai rispettivi danni subiti, a favore della Città e del Soggetto Realizzatore, che è comunque tenuto ad utilizzarlo per il ripristino delle condizioni precedenti il sinistro e/o per il risarcimento dei danni. In tali polizze deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

Per quanto summenzionato, a garanzia dei rischi connessi alle attività, il Soggetto Realizzatore ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della Convenzione:

Polizza n..... del..... rilasciata da per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad € 2.000.000 per sinistro, per persona e per danni a cose. Tale Assicurazione, si intende efficace, nei termini tutti indicati in polizza, anche a favore della Città di Torino e dei suddetti Soggetti che per questo motivo vengono considerati "assicurati aggiunti"; essa prevede inoltre la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

ART 14 **ACCERTAMENTI**

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, anche senza preavviso, nei locali oggetto della Convenzione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

In tal senso, in qualsiasi momento, la Circoscrizione può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso i Soggetti Realizzatori allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. I soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto degli obblighi assunti ai sensi del presente atto.

ART. 15 **RELAZIONI TRIMESTRALI**

Ogni tre mesi il Soggetto Realizzatore dovrà presentare alla Circoscrizione idonea relazione sull'attività svolta e sugli interventi effettuati nel periodo trascorso, in modo da comprovare lo stato di realizzazione della Proposta Progettuale e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.

La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è causa di decadenza della concessione medesima.

ART. 16
RICONSEGNA

Alla scadenza della convenzione, o in caso di restituzione anticipata, il Soggetto Realizzatore dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città.

ART. 17 -
SPESE D'ATTO

In caso d'uso, tutte le spese d'atto e quelle di contratto, comprese l'imposta di registro e di bollo, sono interamente a carico del soggetto Soggetto Realizzatore, così come il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

ART. 18
DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il Soggetto Realizzatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'Associazione [redacted] in via [redacted] a [redacted].

È fatto obbligo al Soggetto Realizzatore di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti. Il presente atto vincola sin d'ora il Soggetto Realizzatore; viceversa non vincola l'Amministrazione Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi.

ART. 19
CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Torino.

ART. 20
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione viene effettuato dalle Parti firmatarie nel rispetto delle suddette norme vigenti.

In esecuzione della presente Convenzione, il Soggetto Realizzatore effettua il trattamento di dati personali di titolarità della Città di Torino.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano specifico Atto (**Ail. F**) che andrà ad integrare la presente Convenzione al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

Il Soggetto Realizzatore è, pertanto, designato dalla Città di Torino quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR e si obbliga a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino è contattabile all'indirizzo email: rpd-privacy@comune.torino.it.

Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Il Soggetto Realizzatore si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza nel corso dell'implementazione della presente Convenzione ed a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

Articolo 21 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Articolo 22 –Firma digitale

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Realizzatore dà atto che le condizioni disciplinanti la gestione e l'esecuzione della Proposta Progettuale sono note ed accettate.

Letto, confermato, accettato e sottoscritto

Per la Città di Torino

.....

Per il Soggetto Realizzatore

Il Soggetto Realizzatore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20

Per accettazione, firma

Cognome, nome

Luogo e data nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Telefono

Torino,